

**LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
ex D.L. 50/2017**

COMMISSIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

***ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
BRESCIA***

a cura dello Studio dr. Marco Valenti
(dr. M. Valenti / dr.ssa C. Tabarini)

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

RELAZIONE TECNICA AL D.L. 50/2017

L'ATTUALE DEFINIZIONE DELLE LITI SI DIFFERENZIA NOTEVOLMENTE DALLE PRECEDENTI → NECESSITÀ DI ADOTTARE NUOVE MODALITÀ DI STIMA DEL GETTITO

PRINCIPALI DIFFERENZE CON LE PRECEDENTI DEFINIZIONI:

1. GLI EFFETTI DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI:

«L'ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle liti»;

- Forte diminuzione dei ricorsi introduttivi nei confronti dell'Agencia delle Entrate che, nel 2016, si sono dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

RELAZIONE TECNICA AL D.L. 50/2017

PRINCIPALI DIFFERENZE CON LE PRECEDENTI DEFINIZIONI:

2. CONTROVERSIE INTERESSATE DALLA DEFINIZIONE:

«La nuova definizione delle liti pendenti di fatto **interessa l'eventuale quota dell'importo in contestazione non affidata all'agente della riscossione** in applicazione delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio, che resta esclusa dalla definizione di cui all'art. 6, D.L. 193/2016 (convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016) »

Questa circostanza riduce le liti interessate dalla definizione, per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento, per i quali è prevista la riscossione frazionata in base allo stato e al grado del giudizio.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

RELAZIONE TECNICA AL D.L. 50/2017 – **GETTITO STIMATO 400**

milioni di Euro

- Il gettito va spalmato sugli anni di dilazione previsti dalla norma che prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in n. 3 rate trimestrali, di cui 2 da corrispondere nel 2017 e 1 nel 2018;
- Il valore medio delle controversie definibili risulta piuttosto elevato. È stato ipotizzato, pertanto, che i pagamenti avvengano in modo prevalentemente rateale, sfruttando il numero massimo delle rate concesse;



**STIMA DEL GETTITO PER ANNO: € 320 MILIONI NEL 2017 (80%)
€ 80 MILIONI NEL 2018 (20%)**

*** È NECESSARIO CHE I CONTRIBUENTI, POTENZIALMENTE INTERESSATI AD ADERIRE ALLA DEFINIZIONE, SIANO SOLVIBILI**

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

STATO DELL'ARTE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (AL 31 DICEMBRE 2016)

NUMERO COMPLESSIVO LITI IN CORSO

518 MILA, DI CUI:

- C.T.P. → 318 MILA
- C.T.R. → 150 MILA
- CASS. → 50 MILA



VALORE LITI PENDENTI (oltre 20 Md)

GEOGRAFIA DEL CONTENZIOSO

La **maggior parte delle liti pendenti** in I grado **si concentra al centro-sud**: la C.T.P. di Catania, da sola, raggiunge il 15% delle cause pendenti in primo grado (49 mila liti), segue Roma con 38 mila cause, contro le “sole” **8.286 cause pendenti innanzi alla C.T.P. di Milano**.

La tendenza è confermata anche per i giudizi pendenti in II grado.

C.T.R. – LOMBARDIA: 8.505 cause pendenti

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

STATO DELL'ARTE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (AL 31 DICEMBRE 2016)

ESITO DEL CONTENZIOSO (ULTIMI 3 MESI 2016)

C.T.P. → 30% dei casi: contribuente vittorioso
11% dei casi: “giudizio intermedio”
45% dei casi: contribuente soccombente

* la restante parte dei giudizi è riconducibile ad esiti diversi quali, ad esempio, la conciliazione giudiziale

C.T.R. → 40% tasso di vittoria del contribuente (con un 8% di “giudizi intermedi”)

CASS. → 67% tasso di vittoria dell’Agenzia, quando il contribuente è reduce da una vittoria in appello;

90% tasso di vittoria dell’Agenzia, quando il contribuente è soccombente in secondo grado.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – RIFERIMENTI NORMATIVI / PRASSI

- **ART. 11 D.L. 50/2017
(CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 96 DEL
21/06/2017)**
- **CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 22/E DEL 28/07/2017**
- **PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE N.
140316 DEL 21/07/2017**
- **RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 108/E DEL 01/08/2017**

DEFINIZIONE LITI PENDENTI - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: CONTROVERSIE DEFINIBILI (1)

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 1:

“Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione”

ATTENZIONE!

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 1 – bis (introdotto in sede di conversione)

“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo”

→ VERIFICARE DELIBERE COMUNALI / PROVINCIALI / REGIONALI

DEFINIZIONE LITI PENDENTI - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: CONTROVERSIE DEFINIBILI (2)

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 3 (come modificato in sede di conversione):

“Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24/04/2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva”

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 4

“Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le **risorse proprie tradizionali** previste dall’art. 2, par. 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e **l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione**;*
- b) le somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di Stato** ex art. 16 regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015”*

DEFINIZIONE LITI PENDENTI - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: CONTROVERSIE DEFINIBILI (3)

Circolare 22/E 2017 (pagg. 4 – 6):

Possono essere definite, purché aventi ad oggetto questioni devolute alla giurisdizione tributaria, le liti che, alla data di presentazione della domanda di definizione, risultano pendenti presso

- le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;**
- la Corte di Cassazione**

A PATTO CHE

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE / L'ENTE TERRITORIALE (PREVIA
DELIBERA ENTRO IL 31/08/2017) SIANO PARTE DELLA LITE**

DEFINIZIONE LITI PENDENTI - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: CONTROVERSIE DEFINIBILI (4)

Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 (pagg. 4 – 6): qualità di «parte» dell’Agenzia delle Entrate

La circolare precisa che per identificare le liti in cui è parte l’Agenzia, si debba far riferimento ad un criterio formale:

Non sono, pertanto, definibili:

- le liti nelle quali l’Agenzia, “pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente” (per es. ricorso c/ruolo notificato a Equitalia, senza coinvolgimento AE)
- le liti nelle quali è parte unicamente un soggetto diverso dall’Agenzia (es: Agenzia delle Dogane o agente della riscossione) anche qualora il contenzioso sia relativo a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: ATTI OGGETTO DELLE LITI DEFINIBILI

Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 (pagg. 6 – 9):

Possono essere definite le liti instaurate avverso:

- . avvisi di accertamento;
- . atti di irrogazione sanzioni;
- . avvisi di liquidazione;
- . iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento

ATTENZIONE!

Non sono definibili - per mancanza di importi da versare da parte del contribuente - le controversie in materia di:

- *dinioghi espressi / taciti di rimborsi o di mera spettanza di agevolazioni (senza recupero di materia imponibile);*
- *le liti di valore indeterminabile come, ad esempio, quelle relative al classamento degli immobili.*

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (1)

Art. 11 co. 6 D.L. 50/2017:

“ENTRO IL 30/09/2017 per CIASCUNA CONTROVERSIA AUTONOMA è presentata una distinta domanda di definizione esente da imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”

Circolare 22/E 2017 (pagg. 14-15):

. Tenuto conto che il 30/09 cade di sabato, risultano applicabili le disposizioni ex art. 7, co. 1, lettera h) D.L. 70/2011, in virtù del quale **il termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizione scade il 02/10/2017**

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (2)


Circolare 22/E 2017 (pagg 14-15):

- . **Qualora con il medesimo ricorso introduttivo siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere INTEGRALMENTE DEFINITA (non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati)**
- . **É irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato.**

Ciò comporta, fra l'altro, che sia ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice. In tal caso la definizione comporta l'estinzione solo "parziale" del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (1)

REGOLA GENERALE




Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 1:

Le controversie, individuate dal I periodo del co. 1, sono definibili

“col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (2)

CASI PARTICOLARI



Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 2:


Caso n. 1 : Controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni NON collegate ai tributi

“per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione”

- **Pretesa di norma formulata con autonomi atti di contestazione (es. sanzioni da monitoraggio valutario quadro RW)**

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (3)

CASI PARTICOLARI



Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 2:

Caso n. 2 : Controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono

“per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”

Di norma, sanzioni evidenziate nel Provvedimento di irrogazione sanzioni contenuto «all'interno» dell'accertamento

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (4)

[Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 \(pagg. 15 – 22\):](#)

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

La somma che il contribuente deve corrispondere all'Erario ai fini della definizione della lite è determinabile come segue (vedi slides successive):

IMPORTO LORDO DOVUTO – SOMME SCOMPUTABILI =

IMPORTO NETTO DOVUTO

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (5)

Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 (pagg. 15 – 22):

IMPORTO LORDO DOVUTO – REGOLA GENERALE

È costituito da:

- **Tutti gli importi spettanti all'Agenzia delle Entrate, richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, CON ESCLUSIONE delle sole sanzioni amministrativo – tributarie collegate al tributo,**
- **gli interessi indicati nell'atto impugnato, calcolati fino alla data di notifica dell'atto stesso;**
- **gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 D.P.R. 602/73, calcolati sui tributi indicati nell'atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell'atto fino al 60 gg. successivo.**

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (6)

Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 (pagg. 15 – 22):

IMPORTO LORDO DOVUTO – CASI PARTICOLARI

1. per le liti aventi ad oggetto unicamente gli interessi di mora o le sanzioni NON COLLEGATE AI TRIBUTI, l'importo lordo dovuto è costituito dal **40% dell'importo** in contestazione.
2. per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono: occorre verificare se l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito con altra tipologia di definizione (es. rottamazione ruoli ex art. 6 D.L. 193/2016) o sia stato comunque pagato. In tali casi la lite si definisce **SENZA VERSARE ALCUN IMPORTO, CON LA SOLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE ENTRO IL 30/09/2017** (che slitta al 02/10 poiché il 30/09 è un sabato).

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (7)

[Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 \(pagg. 21 – 22\):](#)

IMPORTO LORDO DOVUTO – ACCERTAMENTI CON RETTIFICA PERDITE

Per le liti originate dall'impugnazione di un atto di accertamento con il quale si è [provveduto alla rettifica delle perdite](#), vi sono 2 ipotesi:

1. Il contribuente intende definire la lite **MA NON AFFRANCARE LA PERDITA** – il valore della lite, ai fini della definizione, è dato dalla maggiore imposta accertata e la definizione non comporta l'utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica;
2. Il contribuente intende definire la lite **E AFFRANCARE LA PERDITA** – il valore della lite si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l'imposta "virtuale" commisurata all'ammontare delle perdite in contestazione. In tal caso la definizione della lite comporta l'utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (8)

SOMME SCOMPUTABILI EX ART. 11 CO. 7 (1)

Dalle somme dovute per la **definizione vanno scomputati** – **ex art. 11 co. 7 - gli importi “già versati**

- a) *per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio*
- b) *nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016 (rottamazione dei ruoli).*

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.”

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (9)

Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 (pagg. 19 – 21):

SOMME SCOMPUTABILI EX ART. 11 CO. 7 (2)

Le somme scomputabili dall'importo dovuto sono:

A) quelle pagate prima della presentazione della domanda di definizione, a titolo di **riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto o del giudizio**. Possono essere scomputati tutti gli importi pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi (anche quelli di dilazione corrisposti per il pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate a Equitalia) e le indennità di mora.

> **NON SONO, INVECE, SCOMPUTABILI LE SOMME SPETTANTI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE** (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica ecc.)

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE
ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (10)

Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 (pagg. 19 – 21):

SOMME SCOMPUTABILI EX ART. 11 CO. 7 (3)

B) Le somme dovute per l'adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dall'art. 6 D.L. 193/2016 (prescindendo dalla circostanza che all'atto della definizione della lite le somme dovute per la rottamazione del ruolo siano state integralmente pagate).

> Anche in questo caso le somme scomputabili sono solo quelle di spettanza dell'Agenzia delle Entrate (e non sono scomputabili gli interessi per dilazione di pagamento delle rate della rottamazione ruoli, aggi, ecc.)

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO AI FINI DELLA DEFINIZIONE (11)

[Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 \(pagg. 15 – 22\):](#)

IMPORTO NETTO DOVUTO

É costituito dall'“*importo lordo dovuto*” al netto delle “*somme scomputabili*” indicate nelle slides precedenti.

ATTENZIONE: Se le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la rottamazione dei ruoli ex art. 6 D.L. 193/2016 risultano maggiori o uguali all' “*importo lordo dovuto*” per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non dovrà essere effettuato alcun versamento, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di definizione entro il 30/09/2017 (che slitta al 02/10/2017 perché il 30/09 è sabato) – EX ART. 11 CO. 5 D.L. 50/2017.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (1)

POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE O A RATE (MAX. 3)

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 5:

“Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate.

Non e' ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (2)

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 5:

- a) per il 2017, la scadenza della prima rata resta il 30.9.2017 (differita al max al 2,10,2017)*
- b) la seconda rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, é fissata al 30 novembre 2017;*
- c) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno.*

PER CIASCUNA CONTROVERSA AUTONOMA É EFFETTUATO UN SEPARATO VERSAMENTO”

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (3)

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 5:

“La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione di perfeziona con la sola presentazione della domanda.”

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (4)

Circolare 22/E 2017 del 28/07/2017 (pagg. 24 – 27):

. Per ciascuna **“controversia autonoma”** va effettuato un **separato versamento**. Di conseguenza, se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti ovvero se più giudizi sono stati riuniti dall’Organo giurisdizionale, il contribuente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascun atto impugnato

. I **versamenti sono eseguiti mediante il modello F24**, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l’indicazione dei **codici tributo istituiti con la Risoluzione 108 E del 01.08.2017**

>> E’ ammessa la compensazione dei crediti, fatte salve le limitazioni di legge (cfr. **nuovi limiti 2017 per la compensazione orizzontale** post conversione art. 3 D.L. 50/2017)

DEFINIZIONE LITI PENDENTI - COORDINAMENTO CON ROTTAMAZIONE RUOLI EX ART. 6 D.L. 193/2016 (1)

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 5:

“Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6 DL 193/2016 (rottamazione ruoli)”

DEFINIZIONE LITI PENDENTI - COORDINAMENTO CON ROTTAMAZIONE RUOLI EX ART. 6 D.L. 193/2016 (2)

L'art. 11, co. 5 D.L. 50/2017, riportato nella slide precedente, prevede espressamente che se il contribuente ha manifestato la volontà di avvalersi della “rottamazione” dei ruoli può usufruire della definizione agevolata, solo unitamente alla “rottamazione”.

DEFINIZIONE LITI

Si perfeziona con il pagamento della prima rata e con la presentazione dell'istanza entro il 30/09/2017.

ROTTAMAZIONE RUOLI

Si perfeziona con il pagamento dell'ultima rata scad. 30/09/2018

→ Circolare 22/E 2017 pag. 22: “I contribuenti che hanno tempestivamente presentato domanda di rottamazione dei carichi, pur avendo facoltà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, sono tenuti, in ogni caso, a rispettare la CONDIZIONE TASSATIVA DI NON RINUNCIARE ALLA DEFINIZIONE DEI CARICHI”.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – POSSIBILITÀ DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER LE CONTROVERSIE DEFINIBILI, SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE (1)

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 8:

“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.”

→ Circolare 22/E 2017 pagg. 28 – 29: *la richiesta di preventiva sospensione in udienza ante 30.9.2017 da parte del contribuente non impegna il medesimo a presentare effettivamente domanda di definizione agevolata*

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – POSSIBILITÀ DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER LE CONTROVERSIE DEFINIBILI, SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE (2)

→ Circolare 22/E 2017 pagg. 28 – 29:

. Laddove la **lite sia effettivamente stata oggetto di definizione**, attraverso

- presentazione domanda;
- pagamento di quanto dovuto / 1^a rata

>> **IL CONTRIBUENTE parrebbe avere UN VERO E PROPRIO ONERE DI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**, sospensione che opererà così sino al 31/12/2018, depositando presso la segreteria della CTP/CTR o Cassazione competente anche copia della domanda di definizione e del versamento effettuato.

. La **richiesta di sospensione (e il deposito di istanza e F24 quietanzato)** va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOSPENSIONE DEI TERMINI “DI IMPUGNAZIONE” E “DI RIASSUNZIONE” (1)

Art. 11 D.L. 50/2017 Co. 9:

*“Per le controversie definibili sono **sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo (24/04/2017) fino al 30/09/2017”.***

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOSPENSIONE DEI TERMINI “DI IMPUGNAZIONE” E “DI RIASSUNZIONE” (2)

Circolare 22/E 2017 (pag. 31):

“Al fine di applicare la sospensione, è necessario individuare preventivamente la scadenza naturale del termine di impugnazione, comprensiva dell’eventuale sospensione feriale.

Ad esempio, «il termine di impugnazione di 6 mesi scadente l’8 agosto 2017, subisce lo spostamento all’8 settembre 2017, per effetto della sospensione feriale. Lo stesso termine slitterà all’8 marzo 2018 qualora la causa rientri fra quelle definibili»

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – SOSPENSIONE DEI TERMINI “DI IMPUGNAZIONE” E “DI RIASSUNZIONE” (3)

Circolare 22/E 2017 (pag. 31):

ATTENZIONE!

La durata della sospensione dei termini processuali di impugnazione / riassunzione di cui al co. 9 resta in ogni caso pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali.

Esempio:

il termine per ricorrere / riassumere con scadenza originaria (es. per sentenza depositata il 26.10.2016) il 26 aprile 2017 resta sospeso e slitta solo al 24 ottobre 2017 !!!

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – NOTIFICA DELL'EVENTUALE DINIEGO E POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE DELLO STESSO (1)

Art. 11 D.L. 50/2017, Comma 10:

“L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite é richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – NOTIFICA DELL'EVENTUALE DINIEGO E POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE DELLO STESSO (2)

Circolare 22/E 2017 (pag. 34):

. Il diniego è impugnabile, entro 60 gg dalla notifica, con ricorso innanzi allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente;

. Nel caso in cui la richiesta di definizione attiene a una lite per cui è pendente il termine per l'impugnazione, il terzo periodo del co. 10 dell'art. 11 consente che la pronuncia possa essere impugnata dal contribuente, ANCHE OLTRE IL TERMINE ORDINARIO DI IMPUGNAZIONE, INSIEME AL DINIEGO DELLA DEFINIZIONE, entro 60 gg. dalla notifica dello stesso.

NON è AMMESSA L'IMPUGNAZIONE SEPARATA DI SENTENZA E DINIEGO da parte del contribuente.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI EFFETTUATA DAL COOBBLIGATO

CASO PARTICOLARE: DEFINIZIONE EFFETTUATA DAL COOBBLIGATO

Art. 11 D.L. 50/2017, Comma 11:

*“La definizione perfezionata dal coobbligato **giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente**, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7 (salvo il precedente passaggio in giudicato delle sentenze loro riferibili) ”*

DEFINIZIONE LITI PENDENTI
ART. 11 D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017
(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

**CASI CONCRETI (1): RINVIO UDIENZA SOLO CON SPECIFICA
ISTANZA**

Quesito:

Il contribuente ha un contenzioso pendente davanti alla CTR per un avviso di accertamento dell'Agencia delle Entrate. L'udienza di trattazione è fissata per il 30 maggio.

Il contribuente, interessato a valutare la convenienza della definizione liti pendenti, chiede se l'udienza sarà automaticamente rinviata per effetto della norma di cui all'art. 11 del D.L. 50/2017

Risposta:

L'art. 11, co. 8 D.L. 50/2017 prevede che i procedimenti in corso non siano sospesi *ope legis*.

Sarà quindi necessario che il contribuente avanzi una specifica istanza al fine di sospendere il procedimento pendente, fino al 10 ottobre p.v.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI
ART. 11 D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017
(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

CASI CONCRETI (2): SOSPENSIONE DEI TERMINI

Quesito:

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento contro l'Agenzia delle Entrate. La Ctp ha rigettato il ricorso. La **sentenza è stata depositata il 20 dicembre 2016** e non è stata notificata.

Il contribuente sta valutando di avvalersi della definizione liti e chiede cosa può fare per evitare che, nelle more, la sentenza diventi definitiva.

Risposta:

L'art. 11, co. 9, D.L. 50/2017 prevede che tutti i termini di impugnazione pendenti tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, riferiti a liti potenzialmente definibili, siano sospesi di sei mesi.

Nel caso di specie il termine ordinario scadrebbe il 20 giugno 2017 e quindi beneficia della sospensione.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI
ART. 11 D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017
(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

CASI CONCRETI (3): LITI DI RIMBORSO ED ALTRE ESCLUSIONI

Quesito:

Il contribuente ha impugnato un provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto una istanza di rimborso dell'Irap pagata negli anni precedenti. L'udienza di trattazione è fissata per il 30 maggio p.v.

Il contribuente può chiedere la sospensione del procedimento?

Risposta:

La facoltà di chiedere la sospensione dei procedimenti, come pure la sospensione *ope legis* dei termini di impugnazione, valgono solo nei riguardi delle liti che possono essere definite in via agevolata.

Nel caso delle liti da rimborso (o, per esempio, liti catastali) SENZA RECUPERO DI MATERIA IMPONIBILE, la definizione non può essere chiesta perché mancherebbe la maggiore imposta accertata.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI
ART. 11 D.L. 50/2017 - IN VIGORE DAL 24 APRILE 2017
(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

CASI CONCRETI (4): LA RISCOSSIONE NON VIENE SOSPESA

Quesito:

La Ctp ha rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento delle Entrate. Al contribuente è stato notificato l'atto con cui l'Agenzia richiede il pagamento di 2/3 dell'accertato. Il carico tributario è stato affidato a Equitalia.

Il contribuente vorrebbe definire la lite, evitando di versare somme eccedenti l'importo dovuto. Cosa può fare?

Risposta:

La legge dispone la sospensione *ope legis* dei termini per impugnare le sentenze ma nulla prescrive sull'esecutività degli atti impugnati. Per evitare di pagare somme non dovute, si potrebbe valutare, per es., di presentare istanza di rateazione a Equitalia. Le rateazioni decadono con il mancato pagamento di 5 rate.